

**Circ.n. 67 del 01.12.2020**

**Al personale dell'Istituto  
Site web**

**Oggetto: Covid-19, Codici malattia e isolamento o quarantena.**

Si riportano in allegato dei chiarimenti inviati dal dott. Palamà.

**Cosa dice la legge** - Il servizio di igiene Asl, che in base al decreto rilancio considera in malattia i lavoratori (pubblici o privati) positivi o contatti stretti di pazienti Covid, comunica con Pec al medico l'avvio di isolamento o quarantena. Il lavoratore è in malattia, per un periodo che non rientrerà nel computo totale dei giorni cui ha diritto da contratto. Al soggetto sintomatico indirizzato dal medico curante all'Asl e tamponato dalle unità speciali di continuità assistenziale sarà sempre l'Asl a effettuare la comunicazione. Solo se il tampone lo fa il medico le cose cambiano ed è il camice ad annotare l'esito online per il servizio di prevenzione Asl.

**Isolamento e quarantena** - Il 12 ottobre 2020 una circolare del ministero della salute ha meglio differenziato l'isolamento per il Covid dalla quarantena per il contatto stretto di un positivo. E ha disposto che i positivi asintomatici in isolamento possano rientrare al lavoro dopo 10 giorni in presenza di un test molecolare negativo. I positivi che sviluppano la malattia potranno uscire dall'isolamento al 10° giorno dalla comparsa dei sintomi a condizione che siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, e che il test molecolare in 10ma giornata sia risultato negativo. Se il test risultasse ripetutamente positivo, sarà possibile uscire dall'isolamento al 21° giorno a condizione che la sintomatologia sia assente (non si tiene conto della persistente anosmia o ageusia). I contatti stretti sono obbligati alla quarantena di 14 giorni dall'esposizione al caso positivo, che potrà essere ridotta a 10 giorni, consentendo il ritorno al lavoro se un test in decima giornata – molecolare o anche rapido- risultasse negativo.

**L'Inps** - Fin qui i medici per porre in isolamento o quarantena -previa ordinanza Asl - pazienti positivi o contatti stretti hanno utilizzato il Codice V29 sulla base di circolari Inps, da usare anche per pazienti al rientro da paesi esteri con Covid; hanno altresì utilizzato il codice V07 per i pazienti immunodepressi, oncologici o effettuanti cure salvavita, da tenere lontani da ambiti lavorativi a rischio contagio Covid-19. I giorni scorsi, però, rispondendo ad un interpello di ordini dei medici, il dirigente Inps Leonardo Sammartano ha chiarito che il codice V07 va usato non per i fragili ma per i positivi asintomatici, per i contatti stretti di positivi o di contatti di positivi, e per i soggetti rientranti da paesi indicati come a rischio dal Ministero degli Esteri, la cui tabella è aggiornata



## ISTITUTO COMPrensIVO "RUGGERO DE SIMONE"

Scuola dell'Infanzia e Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado

Via Monte Piana, 2 - 72027 San Pietro Vernotico (Br) - Tel. 0831 671239

<https://www.icdesimone.it> - email: [bric82300e@istruzione.it](mailto:bric82300e@istruzione.it) - C.F.91071550742



volta per volta. A chi sviluppa i sintomi vanno attribuiti invece i codici 480.3 per la polmonite da Covid e 079.82 per "infezione da coronavirus associata alla SARS". Quanto ai lavoratori in condizioni di rischio, arriva un terzo codice, V15.

“...”

**Riepilogando** - Il paziente positivo, sintomatico o asintomatico, rimane in isolamento 10 giorni e ne esce solo con l'esito negativo di un tampone molecolare sempre che sia senza sintomi; se il paziente positivo, pur asintomatico, non si negativizza resterà in isolamento non oltre il 21° giorno sempre che resti asintomatico. Il contatto stretto che ottenga un tampone, anche rapido, a 10 giorni dall'avvenuto contatto, se negativo è riammissibile al lavoro; se non ottiene il tampone esce comunque al 14° giorno. Se il contatto diventa positivo segue il percorso dei soggetti positivi.